## **Pubblicato il 01/03/2021**

## Sent. n. 532/2021

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento

dell'ordinanza di sospensione lavori ed ingiunzione a demolire prot. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 febbraio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

# **FATTO**

- 1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario il 7.7.2011 al Comune di Angri (Sa), tempestivamente depositato in data 29.7.2011, il ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione:
- dell'ordinanza di sospensione lavori e ingiunzione demolizione opere abusive adottata dal Comune di Angri di cui al prot.n. [omissis], per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
- 2. In particolare, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- con l'ordinanza in questione il Comune di Angri ha ingiunto la demolizione delle opere abusive riscontrate nell'unità immobiliare di proprietà, ubicata in Angri, via [omissis];
- le difformità hanno ad oggetto: 1) sopraelevazione su un manufatto già esistente, di superficie pari a circa mq 28,80 (ml 4,80 x 6,00), costituito da una tompagnatura mista di blocchi in "lapil-cemento e lamiere in ferro e copertura in tubolari in ferro e lamiere grecale zincale..."; 2) pollai con strutture in ferro e lamiere; 3) deposito-garage con tompagnatura in blocchi di lapil-cemento e solaio in cemento armato avente una superficie lorda di circa mq 61,50 (ml 6,15 x10,00) ed altezza ml 3,30;
- 3. Il provvedimento demolitorio contesta l'avvenuta realizzazione dei predetti manufatti, in assenza di titolo abilitativo, con ingiunzione alla demolizione ex art.31 D.p.r. n.380/2001.

- 4. Contro il suddetto provvedimento insorgeva l'epigrafato ricorrente, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:
- 4.1 Violazione di legge.

Il ricorrente contesta la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi della L.n.241/90.

4.2 Violazione di legge.

Il ricorrente contesta la mancata sospensione dell'opera ai sensi dell'art.4 L.n.47/85. Inoltre, difetterebbe l'indicazione di qualsivoglia valutazione sul pubblico interesse sotteso all'emanazione dell'ordine demolitorio.

4.3 Violazione art.4 L.n.47/85. Difetto dei presupposti.

Si contesta che l'ordinanza contiene la minacciata esecuzione in danno, in assenza di preventiva valutazione sulla dolosa inosservanza dell'ingiunzione.

4.4 Violazione art.7 L.n.47/85.

Si eccepisce la nullità del provvedimento demolitorio, in esito alla pretesa nullità degli atti procedimentali.

4.5 Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, ecc.

Si censura la mancata indicazione della particella sulla quale insiste sull'abuso, nonché la violazione del principio di proporzionalità fra abuso e sanzione.

4.6 Violazione di legge.

Si eccepisce sia il mancato assolvimento delle garanzie partecipative, sotto il profilo della comunicazione di avvio del procedimento, sia la carenza di un'idonea motivazione.

4.7 Violazione di legge.

Si ribadisce la censura che precede, alla luce del canone costituzionale del buon andamento.

4.8 Violazione di legge.

Si eccepisce la mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui presentare ricorso.

4.9 Eccesso di potere sotto il profilo motivazionale.

Il provvedimento sarebbe inoltre carente di idonea motivazione, sotto il profilo della valutazione circa la rilevanza della vetustà delle opere contestate.

4.10 Violazione di legge.

Si contesta, relativamente al primo manufatto, che lo stesso costituirebbe manutenzione ordinaria o, al più, straordinaria, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt.22 e 37 D.p.r. n.380/2001, al posto di quella demolitoria.

4.11 Violazione di legge.

Si contesta la presunta violazione dell'art.31 D.p.r. n.380/2001, sotto il profilo della carenza di indicazione degli estremi catastali.

4.12 Eccesso di potere.

Si eccepisce che il provvedimento demolitorio non ha tenuto conto della condizione del ricorrente in relazione allo stato di fatto dell'immobile. In particolare, parte ricorrente asserisce che l'immobile risale agli anni '50 ed è sostanzialmente inalterato rispetto all'attualità (sopraelevazione), fatti salvi modesti interventi manutentivi.

4.13 Eccesso di potere.

Si censura la mancata considerazione di qualsivoglia valutazione sul pubblico interesse sotteso all'adozione dell'atto demolitorio ed alla prevalenza rispetto a quello del privato alla conservazione del bene.

4.14 Violazione di legge.

Si contesta la legittimità dell'ordine demolitorio, quanto all'intervento in sopraelevazione e alla presenza dei pollai, dal momento che il ricorrente ha presentato Scia in sanatoria ex art.37, co.4 D.p.r. n.380/2001.

4.15 Violazione di legge.

Si contesta la legittimità dell'ordine demolitorio, quanto al locale deposito/garage, atteso che, per lo stesso, il ricorrente ha presentato istanza di condono ex L.n.47/85, acquisita al prot.n. [omissis]. 4.16 Violazione di legge.

Si contesta ulteriormente la legittimità dell'ordine demolitorio in relazione ai pollai realizzati con lamiere zincate, in quanto si tratterebbe di opere precarie, in regime di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo edilizio.

- 5. Seguiva la presentazione di articolata memoria a cura della parte ricorrente, confermativa e riepilogativa dei motivi di ricorso.
- 6. All'udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

#### **DIRITTO**

1. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione delle determinazioni con cui il Comune ha ingiunto, ai sensi dell'art.31 D.p.r. n.380/2001, la demolizione dei manufatti realizzati sine titulo in località posta al di fuori del centro abitato, con particolare riguardo a: 1) intervento di sopraelevazione; 2) pollai in lamiera; 3) deposito-garage.

Il Comune di Angri, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

- 2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
- 3. Con riguardo al garage-deposito, parte ricorrente ha comprovato che risulta presentata istanza di condono, ai sensi della L.n.47/85, acquisita al prot. n. [omissis]. Tale circostanza risulta altresì confermata nello stesso provvedimento, laddove si aggiunge che l'istanza è ancora in itinere, considerato che il competente ufficio comunale ha trasmesso tre richieste di integrazione documentale.

Posto che, allo stato, e in difetto di prova contraria, la pratica di condono risulta pendente, in quanto non definita, la sanzione demolitoria risulta illegittima, per violazione dell'art.38, co.1 L.n.47/85 (cfr., Tar Roma, 28.9.2020, n.9807).

4. Con riguardo ai pollai in lamiera, giova quanto evidenziato nei motivi di ricorso (e ulteriormente esplicato nella successiva memoria difensiva) circa l'inquadrabilità di tali strutture nell'ambito dell'edilizia libera, ai sensi dell'art.6, co.1, lett. e-bis D.p.r. n.380/2001 e, in modo più specifico, dalla voce n.47 del Glossario dell'Edilizia Libera ex dm 2.3.2018.

Si evidenzia, peraltro, che sebbene il suddetto glossario sia stato adottato soltanto nel 2018, le voci ivi individuate sono da intendersi esemplificative (il relativo allegato reca infatti la dicitura di "elenco non esaustivo") delle previsioni recate dall'art.6, co.1 lett. e-bis D.p.r. n.380/2001, disposizione pienamente vigente al momento di adozione dell'atto impugnato.

Nella fattispecie in esame, peraltro, è la stessa p.a. che, nel provvedimento demolitorio, afferma trattarsi di strutture di "modeste dimensioni".

- 5. Con riguardo, alla sopraelevazione, parte ricorrente ha fornito in giudizio numerosi indizi circostanziati a comprova della risalenza del manufatto ante 1967, ovvero prima dell'entrata in vigore della L.n.765/67, che ha introdotto l'obbligo di licenza edilizia anche al di fuori dei centri abitati. In particolare, sono meritevoli di considerazione:
- a) la menzione del manufatto nell'atto donativo notarile del 1986;
- b) l'aerofoto del 20.4.1956, acquisita dall'Istituto geografico militare;
- c) lo stralcio del Programma di Fabbricazione del Comune di Angri, elaborato nel 1970.
- 6. Per tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Angri di cui al prot.n.15672 del 10.5.2011.

Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza del Comune resistente, per venire liquidate come indicato in dispositivo in favore del procuratore antistatario del ricorrente.

III Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Comune di Angri di cui al prot. n. [omissis].

Condanna altresì il Comune di Angri al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, in favore dell'avvocato Carla Cuomo, quale procuratore antistatario del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente Paolo Severini, Consigliere Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Igor Nobile IL PRESIDENTE Nicola Durante

IL SEGRETARIO